

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1875

diremo: nel primo anno ne avrà tanta, nel secondo tanta, nel terzo tanta, ecc. Egli potrà adunque, se lo crede, dare a questi quadri una progressione numerica; potrà dire: da qui a due anni avrò 600 compagnie, da qui a quattro anni 1200, ecc. Questo, quando presenterà il progetto di legge, lo discuteremo. La Commissione per conseguenza ritira il suo articolo terzo, accetta l'articolo del Ministero, ma presenta un ordine del giorno il quale suonerebbe così: « La Camera invita il ministro a presentare entro l'anno 1873, con legge apposita, i quadri costitutivi della milizia territoriale.

PRESIDENTE. Trasmetta questa proposta.

DI SAN MARZANO. Potremo fissare il tempo. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. La Commissione dichiara di ritirare l'articolo 3 proposto in sostituzione di quello del Ministero e di accettare il medesimo articolo 3, proposto dal ministro, pur presentando contemporaneamente questo voto motivato:

« La Camera invita il ministro a presentare, con legge apposita, i quadri costitutivi della milizia territoriale, entro il 1873. »

BERTOLÈ-VIALE. Intendiamoci, signori. Ma qui andiamo proprio di equivoco in equivoco.

Se si vota l'articolo 3, come fu proposto dal Ministero, l'ordine del giorno proposto dalla Commissione non ha più ragione di essere.

L'articolo 3, dice:

« L'ordinamento tattico della milizia territoriale di ciascun distretto militare, verrà determinato per decreto reale. »

E poi si vuole obbligare il ministro della guerra a presentare una legge per cotesto stesso ordinamento tattico?

Ma, francamente, io non saprei ammettere una sì palese ed immediata contraddizione. Del resto, se io ho detto che non mi sapeva dar ragione di prendere atto, come voleva la Commissione, della dichiarazione del ministro, l'ho detto perchè intendo che quando la Camera prende atto delle dichiarazioni di un ministro, le prenda sul serio e per cosa possibile, non per l'impossibile. E dico che nel caso presente la cosa è impossibile, perchè la forza della milizia territoriale verrà a constatarsi anno per anno, e bisognerebbe che ogni anno il ministro della guerra venisse a presentarci un nuovo progetto di legge per inquadrare codesta forza via via crescente. Ora io vi domando se la Camera può ammettere che ogni anno debba discutere una legge per i quadri organici della milizia territoriale!

Francamente io non credo che questo possa stare, e per conseguenza prego la Camera di votare l'articolo 3 del progetto ministeriale; ed approvato l'ar-

ticolo ministeriale, è impossibile che il presidente metta ai voti l'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Bertolè, io sono obbligato a mettere a partito il voto proposto, prima dell'articolo 3, perchè ci può essere chi voti l'articolo se passa l'ordine del giorno...

BERTOLÈ-VIALE. Ma allora bisogna modificare l'articolo.

PRESIDENTE... e viceversa, chi non lo voti, se l'ordine del giorno fosse respinto. A mio modo di vedere è perfettamente tracciato il modo come la votazione deve essere fatta.

Dunque rileggo la risoluzione proposta dalla Commissione:

« La Camera invita il ministro a presentare, con legge apposita, i quadri costitutivi della milizia territoriale, entro il 1873. »

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(La Camera lo respinge.)

Leggo ora l'articolo 3 del progetto ministeriale:

« L'ordinamento tattico della milizia territoriale di ciascun distretto militare, verrà determinato per decreto reale. »

Metto ai voti questo articolo.

(È approvato.)

« Art. 4. Gli ufficiali della milizia territoriale sono nominati per decreto reale, a proposta del ministro della guerra, e sono scelti:

« a) Per tutti i gradi: fra gli ufficiali della riserva, e fra quelli di complemento che ultimato il proprio obbligo di servizio volessero perdurarvi;

« b) Per i sottotenenti: fra i sottufficiali provenienti dall'esercito permanente e dalla milizia mobile, o fra i cittadini che abbiano i requisiti da determinarsi per decreto reale.

« I cittadini, di cui all'alinea precedente, potranno, nella prima formazione della milizia territoriale, essere anche nominati ufficiali in qualsiasi grado.

« I sottufficiali e caporali sono nominati dal comandante del distretto militare fra gli ascritti alla milizia medesima. »

Su questo articolo spetta la parola all'onorevole Maurigi.

MAURIGI. Io ho presentato a questo articolo 4 un emendamento, il quale consiste in due parti. Con una di queste disposizioni si estenderebbe la facoltà al ministro della guerra di poter nominare non solo i sottotenenti ma anche i tenenti della milizia territoriale fra individui che non hanno precedentemente appartenuto all'esercito: talchè, come vedono, questa disposizione sarebbe nel senso di allargare ancora di più l'elemento cittadino in questa milizia.

Coll'altra disposizione invece, che risulterebbe